CAMERA DEI DEPUTATI N. 3609

PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

CIAMPAGLIA, RIZZI, CARIGLIA, REGGIANI, MAGLIANO, CETRULLO, DI GIESI, POLI, PANDOLFO, CORTI

Presentata il 20 marzo 1975

Modificazione al regime del cumulo dei redditi del nucleo familiare ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche

ONOREVOLI COLLEGHI ! — Il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 597, nel testo modificato dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, stabilisce che l'imposta sul reddito delle persone fisiche è commisurata separatamente sul reddito del capo famiglia, sul reddito della moglie e sui redditi dei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente, compresi i figli naturali, i figli adottivi, gli affiliati e i figli dell'altro coniuge, quando il coacervo di tutti i predetti redditi non raggiunge i 5 milioni di lire.

La stessa disposizione di legge prevede che le detrazioni fisse per le persone a carico, per le spese inerenti alla produzione del reddito e per quelle che incidono sulla capacità del contribuente, nonché l'eventuale deduzione dell'imposta locale sui redditi, operano sull'imposta complessiva.

Il criterio che regola attualmente la non effettuazione del cumulo tra i redditi del nucleo familiare non risponde alle esigenze per le quali fu introdotto; inoltre il mutato potere di acquisto della moneta in questi ultimi anni ha reso pesante il prelievo sui redditi minimi, prelievo che risulta accentuato per effetto del cumulo dei redditi.

La tassazione sulle prime fasce di reddito è diventata tale da annullare, non solo gli incrementi retributivi acquisiti attraverso il meccanismo della contingenza, ma da intaccare il reddito stesso in misura che va al di là dello stesso volere del legislatore.

Si sarebbe potuto ovviare a tali inconvenienti elevando il limite entro il quale il cumulo non si effettua. Tuttavia la subordinazione dell'esclusione del cumulo ad un tetto condiziona la concessione del beneficio alla capacità contributiva del capo famiglia.

Non v'è dubbio che la migliore soluzione sarebbe quella di introdurre un congegno correttivo operante soltanto sull'imposta. È da tener presente che la composizione delle famiglie italiane e le carenze paurose esistenti nel funzionamento del nostro apparato amministrativo consigliano l'adozione di un sistema quasi automatico.

Si è perciò ritenuto di proporre il criterio di escludere dal cumulo i redditi, appartenenti ai familiari del contribuente, non superiori ad un determinato limite, al fine di non intaccare il principio della progressività sul quale si basa il prelievo dell'imposta per-

sonale. In tal modo la mancata effettuazione del cumulo non discende dalla posizione reddituale del contribuente, ma ne è svincolata. Occorre rilevare che i redditi dei nuclei familiari, i quali hanno senz'altro nel loro insieme una maggiore capacità contributiva, sono realizzati attraverso sforzi produttivi sostenuti da più persone. Di conseguenza, il peso dell'onere è ben diverso da quello sostenuto da una sola persona che realizza con la sua attività un ammontare di reddito uguale a quello risultante dal coacervo di quelli posseduti dallo stesso nucleo familiare.

Il sistema che si propone è più rispondente anche al principio di effettuare il prelievo secondo la capacità contributiva di ciascun soggetto.

L'esigenza del rispetto del principio della progressività ha consigliato la limitazione dell'esclusione dal cumulo; tale esigenza ha però creato il problema per i redditi soggetti al cumulo di non ridurli, dopo il prelievo, a cifra inferiore a quella risultante dal coacervo dei redditi, diminuiti dell'imposta commisurata su ciascuno di essi. Dato inoltre che il sistema della progressività si basa sull'applicazione di aliquote crescenti per scaglioni di reddito, si è reso necessario ancorare il salto d'imposta al limite di reddito non cumulabile in modo da non distorcere la scala della progressività a danno di contribuenti interessati o meno al problema del cumulo dei redditi.

Sulla base di tali considerazioni, con l'articolo unico viene stabilito che non si procede al cumulo dei redditi nell'ambito del nucleo familiare quando il reddito della moglie e dei figli minori non emancipati conviventi con il contribuente, singolarmente o globalmente considerati nei casi in cui i redditi goduti siano più di uno, non sia superiore a 4 milioni.

Con il secondo comma viene stabilito che per i redditi cumulati, l'imposta commisurata sull'ammontare del reddito risultante dal coacervo, al netto dei soli oneri deducibili indicati nell'articolo 10 del decreto n. 597 anzidetto, è ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito al netto dell'imposta discenda al di sotto dell'importo del reddito risultante dal coacervo, sempre al netto dei citati oneri deducibili, decurtato dell'imposta calcolata separatamente su 4 milioni, limite per la non effettuazione del cumulo, e sulla differenza tra il reddito ricavato dal predetto coacervo e i 4 milioni. La riduzione dell'imposta non può in ogni caso essere superiore a lire 150.000. Con tale sistema si elimina per i redditi marginali l'inconveniente che l'imposta sui redditi cumulati possa ridurre il reddito netto ad importo inferiore a quello ricavabile dai redditi di importo lordo uguale a quello cumulato, decurtato dell'imposta calcolata con le aliquote proprie su due fasce di reddito costituite dal limite stabilito per l'esclusione del cumulo, cioè 4 milioni, e dalla differenza tra il reddito risultante dal cumulo e i 4 milioni. Tale riduzione comunque non può essere superiore a lire 150.000. Va precisato che il salto d'imposta viene concesso a tutti i casi in cui si verifica il cumulo dei redditi del nucleo familiare.

In pratica si verifica:

1° esempio.

Reddito cumulato	4.500.000
meno imposta corrispondente . .	585.000
reddito residuo	3.915.000

calcolo del salto d'imposta

limite esente dal cumulo	4.000.000
differenza per raggiungere l'importo del reddito cumulato . .	500.000
	4.500.000
meno imposta	540.000
	3.960.000

imposta corrispondente	490.000
imposta corrispondente	50.000
	540.000

Il reddito residuo, pari a lire 3.915.000, è inferiore per lire 45.000 a quello di lire 3.960.000 che si ottiene applicando l'imposta ai singoli redditi.

Nel caso ipotizzato il salto d'imposta è limitato a lire 45.000. L'imposta dovuta è pari a lire 540.000 (585.000 — 45.000).

2° esempio.

Reddito cumulato	5.100.000		
meno imposta corrispondente . .	702.000		
reddito residuo	4.398.000		
calcolo del salto d'imposta limite esente dal cumulo . . .	4.000.000	imposta corrispondente	490.000
differenza per raggiungere l'importo del reddito cumulato . .	1.100.000	imposta corrispondente	110.000
	5.100.000		600.000
meno imposta	600.000		
	4.500.000		

Il reddito residuo, pari a lire 4.398.000, è inferiore per lire 102.000 a quello di lire 4.500.000 che si ottiene applicando l'imposta ai singoli redditi. Nel caso ipotizzato il salto d'imposta è limitato a lire 102.000. Di conseguenza l'imposta dovuta è pari a lire 600.000 (702.000 — 102.000).

3° esempio.

Reddito cumulato	6.000.000		
meno imposta corrispondente . .	900.000		
reddito residuo	5.100.000		
calcolo del salto d'imposta limite esente dal cumulo	4.000.000	imposta corrispondente	490.000
differenza per raggiungere l'importo del reddito cumulato . .	2.000.000	imposta corrispondente	200.000
	6.000.000		690.000
meno imposta	690.000		
	5.310.000		

Il reddito residuo, pari a lire 5.100.000, risulta inferiore per lire 210.000 a quello di lire 5.310.000 che si ottiene applicando l'imposta ai singoli redditi.

Nel caso ipotizzato il salto di imposta è limitato dalla norma nella misura di lire 150.000. Di conseguenza l'imposta dovuta è pari a lire 750.000 (900.000 — 150.000).

4° esempio.

Reddito cumulato	12.000.000		
meno imposta corrispondente . .	2.660.000		
reddito residuo	9.340.000		
calcolo del salto d'imposta limite esente dal cumulo	4.000.000	imposta corrispondente	490.000
differenza per raggiungere l'importo del reddito cumulato .	8.000.000	imposta corrispondente	1.420.000
	12.000.000		1.910.000
meno imposta	1.910.000		
	10.090.000		

Il reddito residuo, pari a lire 9.340.000, è inferiore per lire 750.000 a quello di lire 10.090.000 che si ottiene applicando l'imposta ai singoli redditi. Nel caso ipotizzato il salto d'imposta è limitato per legge a lire 150.000.

La decorrenza del provvedimento viene stabilita al 1° gennaio 1975, non essendo possibile, sul piano giuridico e pratico, dare effetto retroattivo ad una disposizione di legge che modificherebbe rapporti tributari sorti nel periodo d'imposta già decorso, cioè nel 1974.

Il provvedimento comporta una perdita di 150 miliardi di lire, tenuto conto del numero delle donne e dei figli minori possessori di reddito. Tale perdita sarà coperta dal maggior gettito derivante dall'applicazione della nuova disciplina che regola le imposte su redditi. Essa sarà altresì coperta dal maggior prelievo conseguente alla naturale lievitazione dei redditi per effetto della svalutazione monetaria.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

Con effetto dal 1° gennaio 1975, il secondo comma dell'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubbica 29 settembre 1973, n. 597, modificato dall'articolo 4, primo comma, del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 259, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 384, è sostituito dai seguenti:

« Se i redditi complessivi di cui alle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4 non sono superiori, globalmente considerati nel caso di appartenenza a più soggetti, a 4 milioni di lire, l'imposta è commisurata separatamente sul reddito complessivo proprio del contribuente e su quello di ciascun familiare, al netto degli oneri di cui all'articolo 10, e le detrazioni di cui agli articoli 15 e 16 si operano sull'imposta complessiva.

Nel caso in cui i redditi complessivi indicati nelle lettere *a*) e *b*) dell'articolo 4, globalmente considerati ed appartenenti a più soggetti, superano i 4 milioni, l'imposta è commisurata sul coacervo di tali redditi con quello complessivo del contribuente, al netto degli oneri di cui all'articolo 10, ed è ridotta nella misura necessaria per evitare che il reddito residuo scenda al di sotto del reddito risultante dal cumulo, sempre al netto dei predetti oneri di cui all'articolo 10, decurtato dell'imposta commisurata separatamente su 4 milioni e sulla differenza tra il reddito cumulato e 4 milioni. Tale riduzione non può superare, in termini d'imposta, le lire 150.000 ».